



PATRONATO  
INCA CGIL



**LAVORO INSIKURO?  
VINCANO I DIRITTI.**

**Sede Centrale  
Area della tutela del danno alla persona**

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43  
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749  
Internet : <http://www.INCA.it>  
E-mail : [politiche-socio-sanitarie@INCA.it](mailto:politiche-socio-sanitarie@INCA.it)

Roma, 21 ottobre 2009

Prot. n° 192

Ai Coordinatori regionali INCA  
Ai Direttori compr.li INCA  
Agli Uffici Zona INCA  
Al Dip.to Welfare e Nuovi diritti CGIL  
Al Dip. to Ambiente e Territorio Salute  
e Sicurezza CGIL  
Alle Categorie Nazionali CGIL  
Agli Uffici Vertenze Legali

LORO SEDI

All. 1

Oggetto: Ministero del Lavoro, interpello n. 70/2009. Criteri inerenti la fruizione del congedo biennale per assistenza a familiare gravemente disabile durante un periodo di totale sospensione di attività lavorativa.

**Sommario**

***Il Ministero è stato interpellato dall'INPS in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo biennale in un periodo di sospensione dell'attività lavorativa (cig, contratti di solidarietà) e alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità.***

Care compagne e cari compagni,

inviamo l'interpello n. 70 che riguarda tematiche da noi già affrontate con circolare INCA n. 104/2009.

Con l'interpello in questione il Ministero afferma che:

1. fruizione del congedo e cig

- presupposto indefettibile per la fruizione del congedo biennale è lo svolgimento di attività lavorativa;
- in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro non è possibile avanzare richiesta di congedo.

Il Ministero inoltre osserva che, nel caso di lavoratore posto in cig a zero ore, la sospensione totale del rapporto di lavoro consente già di adempiere alle funzioni di cura e di assistenza altrimenti tutelate dal congedo biennale.

Nel caso di cig a zero ore la domanda di congedo è ammissibile se presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del lavoratore in cig.

Nel caso in cui la domanda sia presentata prima dell'inizio del periodo di cig (a zero ore o a orario ridotto), il lavoratore nel periodo di congedo percepirà l'indennità prevista dal TU 151/01 e non sarà interessato né dalla sospensione dell'attività lavorativa né dalla riduzione di orario per cig. Tantomeno non percepirà il contributo integrativo previsto per la cig.

## 2. Retribuzione sulla base della quale calcolare la misura dell'indennità

L'indennità va riparametrata sulla retribuzione percepita dal lavoratore durante l'effettiva attività lavorativa.

Pertanto se la domanda di congedo è stata presentata durante il periodo di cig a orario ridotto, il lavoratore percepirà:

- a. l'integrazione salariale per le ore di cig;
- b. l'indennità per il congedo straordinario per le ore di effettivo lavoro.

Il calcolo dell'importo dell'indennità avviene con riferimento all'ultima retribuzione percepita al netto dell'integrazione salariale.

In altre parole, il lavoratore che fruisce del congedo biennale durante un periodo di cig a orario ridotto percepisce a fine mese la stessa "retribuzione" che percepiva durante l'attività lavorativa. Pertanto l'indennità (sostitutiva della retribuzione a carico del datore di lavoro) viene calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore per le ore di effettivo lavoro senza tener conto del trattamento di integrazione salariale.

Lo stesso criterio deve essere utilizzato per il calcolo dell'indennità nel caso in cui l'azienda abbia sottoscritto un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro (Legge 863/84 "*riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego*" o legge 236/93 "*Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione ... della legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario*").

L'interpello conferma quanto espresso dall'INPS nella risposta inviataci a maggio 2009 e oggetto della nostra precedente circolare.

Cari saluti.

p. il settore  
M.P. Sparti

p. il Collegio di Presidenza  
F. Gasparri